



COMUNE DI PARTANNA

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

Città d'Arte e Turistica



**CAPITOLATO D'ONERI RELATIVO ALLA CONCESSIONE
IN GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE
PEPPINO IMPASTATO**

Art.1

OGGETTO

1. Oggetto del presente capitolato è la concessione in gestione dell'impianto sportivo polivalente "Peppino Impastato"

Art.2

DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO

1. L'impianto sportivo polivalente "Peppino Impastato " è ubicato a Partanna in c.da Camarro ed è così costituito:
 - a. è un complesso sportivo ben identificato, si sviluppa su una superficie di circa 16000 mq; è composto da: campo di calcio-atletica, campi da tennis, campo di bocce, campo basket-pallavolo, con relative gradinate, spogliatoi e servizi igienici, biglietterie.
 - b. Tutta la documentazione riguardante il presente avviso pubblico, comprese le planimetrie che identificano il fabbricato in oggetto, è disponibile presso gli uffici del IV Settore – Servizio Sport - sito in via Palermo, 86.
 - c. L'impianto, nella composizione su indicata, è concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, perfettamente noto al concessionario.
 - d. All'atto della presa in consegna, sarà redatto apposito verbale.

Art.3

PROCEDURE DI CONSEGNA / RICONSEGNA

1. Con la firma della Concessione dell'impianto sportivo il Concessionario assume la gestione dell'impianto in oggetto nello stato e nelle condizioni in cui si trova sia dal punto di vista strutturale, sia delle certificazioni, licenze ed autorizzazioni in essere.
2. Alla riconsegna della struttura, che deve essere lasciata libera da attrezzature e cose in possesso del Concessionario, verrà redatto, in contraddittorio tra le parti, con verifica dell'inventario delle attrezzature e dei beni mobili ed immobili. Qualora si ravvisassero danni arrecati a strutture, impianti, attrezzature dovuti ad imperizia, incuria, mancata manutenzione, questi saranno stimati ed addebitati al Concessionario.
3. Il Concessionario è comunque tenuto nel corso della gestione all'immediato reintegro delle attrezzature e dei beni mobili che, per cause a lui riconducibili divenissero inutilizzabili o che venissero rimossi dall'impianto, in modo tale da garantire il pieno e costante svolgimento dell'attività sportiva.

Art.4

DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La durata della Concessione dell'impianto sportivo è stabilita in anni 5 (cinque), a decorrere dalla sottoscrizione della convenzione, rinnovabili per ulteriori anni 5 (cinque), con espresso provvedimento dell'Amministrazione Comunale così come dispone l'art. 23 del regolamento per la gestione degli impianti sportivi approvato con delibera del C.C. n. 53 del 2015 .
2. In applicazione dell'art. 25 del Regolamento sopra citato, nel caso di investimenti sull'impianto da parte della società concessionaria, regolarmente autorizzati dall'Amministrazione Comunale, la presente concessione sarà rinnovata per un ulteriore periodo di tempo idoneo a consentire un equo ammortamento della relativa spesa.

Art.5

RAPPORTI

1. In relazione agli impegni assunti con la presente concessione, il Concessionario individua un soggetto referente, il cui nominativo viene comunicato agli uffici del IV Settore – Servizio Sport Servizio Sport.

Art.6

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Il Concessionario è tenuto a svolgere tutte le attività necessarie al corretto funzionamento delle strutture assegnate e ad assumere gli oneri, anche economici, derivanti dalla gestione ed in particolare si assume l'onere:
 - a. Mantenere invariata la finalità sociale del presente capitolato con specifico riferimento all'utilizzo dell'impianto sportivo per attività di scuola calcio rivolta a bambini e adolescenti appartenenti al settore giovanile o di squadre di calcio a 11 riconosciute e iscritte a campionati. Qualora sia prevista l'accesso all'impianto sportivo da parte di enti e/o utenti terzi rispetto al concessionario, dovrà essere garantita dagli stessi, l'attività sociale del presente capitolato, promuovendo attività di coinvolgimento di giovani appartenenti al territorio aderenti alle categorie del settore giovanile.
 - b. delle manutenzioni secondo quanto previsto dal successivo art.7, dall'avviso pubblico e quelle eventualmente proposte, in sede di assegnazione, dal Concessionario;
 - c. delle pulizie dell'impianto, sia per le attività ordinarie e continuative, sia per le gare o manifestazioni sportive;
 - d. della manutenzione e pulizia delle aree scoperte (compresi parcheggi) e delle aree verdi di pertinenza, compresa potatura di alberi, siepi, arbusti e cespugli, nel rispetto di quanto prescritto dalle norme comunali vigenti;

- e. del rispetto degli obblighi e prescrizioni impartite dalle autorità preposte alla prevenzione incendi e alla sicurezza e di tutte le indicazioni e prescrizioni rilasciate dagli organi di vigilanza e controllo del Comune di Partanna;
 - f. dell'applicazione delle tariffe stabilite dall'Amministrazione Comunale che saranno introitate dal Concessionario: gli incassi dovranno essere contabilizzati nel rispetto della normativa vigente in materia fiscale;
 - g. dell'esposizione del tariffario in modo visibile all'utenza;
 - h. dell'apertura, chiusura e custodia dell'impianto nel suo complesso nel rispetto delle assegnazioni d'uso rilasciate;
 - i. di adempiere tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e/o collaboratori ottemperando alle disposizioni in materia di collocamento e assicurazioni obbligatorie, di assicurazioni sociali e previdenziali e di sicurezza sul lavoro e nel rispetto del vigente CCNL di categoria.
 - j. di farsi carico dei consumi delle utenze, a partire dalla consegna dell'impianto.
 - k. di provvedere alla volturazione, a nome della Società, di tutte le utenze .
 - l. del controllo periodico degli estintori e in generale di tutti i sistemi antincendio presenti nell'impianto (come da normativa vigente);
 - m. di consentire l'accesso all'impianto al personale del Comune per effettuare la verifica del rispetto delle condizioni contrattuali
2. degli interventi di disinfestazione e derattizzazione, qualora necessari; .
3. Nel caso in cui l'Amministrazione Comunale riscontri eventuali irregolarità e/o inadempienze, ne fa formale contestazione al concessionario mediante raccomandata A.R. o Pec, intimando l'eliminazione e il ripristino di dette inadempienze in relazione alla gravità dell'adempimento stesso ed applicherà, ove previsto, le relative sanzioni amministrative.

Art.7

MANUTENZIONE ORDINARIA

1. Ai sensi di quanto dispone l'art. 6 del regolamento sono a carico del concessionario le opere di manutenzione ordinaria che risultano essere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti:
- a. riparazione e rifacimento di parti di intonaci esterni ed interni, tinteggiature esterne ed interne, riparazione di rivestimenti e pavimenti interni, riparazione e rifacimento di parti della copertura
 - b. riparazione e sostituzione di parti accessorie, comprese le specchiature opache e vetrate, di infissi e serramenti interni;
 - c. riparazione e sostituzione di apparecchi sanitari e relative rubinetterie, autoclavi irrigatori e relative centraline, con apparecchi omologhi di qualità equivalente o superiore;

- d. riparazione e sostituzione di porzioni di tubazioni di adduzione e di irrigazione esterna, riparazioni o sostituzioni di porzioni di tubazioni interne per acqua fredda, calda e di riscaldamento, compreso le relative opere murarie;
 - e. manutenzione di quadri elettrici in genere con verifica delle connessioni, prova delle protezioni, manutenzione delle distribuzioni a valle del quadro principale e relative apparecchiature di comando e distribuzione con eventuale sostituzione delle parti di apparecchiature inefficienti quali spie e fusibili, lampade, apparecchi illuminanti, comprese le emergenze autoalimentate o parti di esse, con materiali omologhi di qualità equivalente o superiore ai preesistenti;
 - f. manutenzione dei gruppi elettrogeni, soccorritori e U.P.S.;
 - g. verifica periodica degli idranti e degli estintori;
 - h. verniciatura periodica dei pali metallici, siano essi per recinzione aerea o pali di illuminazione, dei cancelli, della recinzione, di tutte le opere metalliche presenti: riparazione e sostituzione della rete di recinzione, e reti interne all'impianto comprese le recinzioni aeree;
 - i. efficiente manutenzione del sistema idrico;
 - j. riparazione e mantenimento delle pavimentazioni delle aree di attività sportiva e manutenzione delle aree esterne siano esse pavimentate che a verde, così come risulta dalle piante e/o planimetrie conservate agli atti del Servizio Sport del Comune di Partanna;
 - k. aree verdi;
 - l. riparazione e sostituzione di tutte le parti mobili ed immobili delle aree di attività sportiva quali panchine, porte di gioco, corsie, galleggianti, grate mobili di bordo vasca,;
2. Di ogni danno arrecato, anche da terzi, a beni mobili ed immobili, nonché agli impianti dati in uso, sarà responsabile soltanto il concessionario che dovrà provvedere, a propria cura e spese, alle riparazioni ed ai ripristini che risulteranno necessari e dovuti sotto il controllo dei competenti uffici comunali.
3. Nel caso di inadempienza da parte del Concessionario, l'Amministrazione Comunale può prescrivere l'attuazione di lavori manutentivi di spettanza del concessionario ritenuti necessari ad un corretto utilizzo dell'impianto. A tal fine, diffiderà la società concessionaria ad eseguire i lavori entro un termine. In caso di inadempimento reiterato, l'Amministrazione dispone la revoca della concessione. Nel caso in cui gli interventi rivestano carattere di particolare urgenza, accertato l'inadempimento del Concessionario, sarà cura dell'Amministrazione Comunale effettuarli direttamente con addebito delle relative spese.

Art.8

INTERVENTI DI INNOVAZIONE MIGLIORAMENTO

1. Il concessionario si impegna a realizzare, nel rispetto del cronoprogramma presentato, gli interventi di innovazione e miglioramento dell'impianto proposti in sede di gara.

2. Gli eventuali interventi di innovazione e miglioramento dovranno essere coerenti con la specificità sportive dei singoli impianti. Non sono inoltre ammessi interventi di carattere temporaneo e permanente che possano in qualsivoglia modo mutare la specificità e la natura dei singoli impianti.
3. Al termine dei lavori il concessionario si impegna a trasmettere il certificato di regolare esecuzione a firma del direttore dei lavori dell'intervento, accompagnato da idonea documentazione della spesa sostenuta e dalle dichiarazioni di conformità degli impianti.
4. La mancata o errata effettuazione di detti lavori comporta il mancato rinnovo della concessione alla prima scadenza e la rimessa in pristino dei luoghi.

Art.9

LAVORI E MODIFICHE ALL'IMPIANTO

1. Non potranno essere apportate innovazioni e modificazioni nello stato del terreno e dell'impianto oggetto della presente concessione, senza specifica autorizzazione formale dell'Amministrazione Comunale.
2. Qualora il concessionario svolga lavori di manutenzione straordinaria senza la necessaria autorizzazione preventiva dell'Amministrazione, per i suddetti lavori non potrà essere preteso nessun compenso o rimborso. L'Amministrazione comunale potrà altresì richiedere la remissione in pristino o il ripristino nella situazione precedente i lavori, a cura e spese del concessionario stesso.
3. L'Amministrazione Comunale si riserva, tuttavia, a proprio insindacabile giudizio, in ragione della gravità del fatto o del ripetersi di realizzazioni abusive, la facoltà di adottare provvedimenti sanzionatori, fino alla revoca della concessione.

Art.10

INAGIBILITA'DELL'IMPIANTO CONSEGUENTE A LAVORI

1. Il Comune, in qualunque momento e con preavviso di giorni 60 consecutivi da notificarsi a mezzo lettera raccomandata A.R. o Pec, potrà apportare all'impianto tutte le modifiche, ampliamenti e migliorie che riterrà opportune e necessarie.
2. Qualora, per l'esecuzione delle opere di cui sopra e per qualunque altro motivo ascrivibile al Comune, l'impianto dovesse essere reso e/o rimanere inagibile in tutto o in parte, nessuna indennità o compenso e per nessun titolo o motivo, potranno essere richiesti dal concessionario al Comune.
3. In tali casi la durata della concessione sarà prorogata per il tempo che l'impianto non sarà nelle disponibilità del concessionario.

Art.11

MODALITA' UTILIZZO DELL'IMPIANTO

1. La Società concessionaria cura l'uso pubblico dell'impianto, ne consente l'utilizzazione a chiunque, a prescindere dall'adesione a Società sportive, con l'obbligo di applicare le tariffe stabilite dall'Amministrazione Comunale.

2. Dette tariffe comunali sono esposte, a cura delle società, in luogo visibile al pubblico.
3. E' vietata qualsivoglia variazione della destinazione d'uso degli spazi così come autorizzati ed omologati nel progetto depositato agli atti dell'ufficio. Il divieto è valido, altresì, per un utilizzo diverso dalla destinazione anzidetta.

Art.12

SERVIZI DI SUPPORTO

1. Il Concessionario, nel rispetto dell'art. 21 del Regolamento comunale vigente, all'interno dell'impianto oggetto della convenzione, può: a) effettuare attività di somministrazione di alimenti e bevande quale attività congiunta a quella sportiva prevalente, attraverso la gestione di un pubblico esercizio e/o mediante distributori automatici; b) aprire uno spaccio interno per la vendita al dettaglio, esclusivamente di articoli sportivi strettamente correlati alle attività sportive praticate all'interno dell'impianto.
2. Tutte le pratiche amministrative e sanitarie relative alla gestione delle attività di cui sopra sono a carico del Concessionario ed avranno validità limitatamente al periodo di durata della concessione.
3. In nessun caso, concluso il rapporto contrattuale, l'esercizio dell'attività di supporto può costituire vincolo nei confronti dell'Amministrazione comunale.
4. Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri fiscali e non, relativi a sopra citati esercizi.
5. E' fatto obbligo al Concessionario di esporre, in modo ben visibile all'utenza, il listino prezzi dell'attività di supporto con l'indicazione del costo dei servizi offerti.
6. Nel caso di sub-concessione dei servizi di cui alle precedenti lettere a) e b) il Concessionario è garante del rispetto delle norme in materia dettate dalla Regione Siciliana con particolare riferimento all'osservanza dei requisiti richiesti in ambito di commercio e somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

Art.13

PUBBLICITÀ ALL'INTERNO DELL'IMPIANTO E SPONSORIZZAZIONI

1. E' consentita ogni forma di pubblicità nel rispetto delle modalità previste dall'art. 22 del Regolamento sulla pubblicità e sull'applicazione del canone degli impianti pubblicitari vigente al momento della realizzazione della pubblicità stessa.
2. I contratti pubblicitari stipulati devono essere inviati, per conoscenza, al Servizio Sport.
3. Il Concessionario è autorizzato ad acquisire le sponsorizzazioni concernenti le attività svolte, che dovrà comunicare al Servizio Sport, nel rispetto degli impegni assunti.

Art.14

RENDICONTO

1. Per ogni anno finanziario, così come dispone l'art. 22 del regolamento, entro il giorno 1 luglio di ogni anno, il Concessionario ha l'obbligo di trasmettere al Comune di Partanna una relazione dettagliata, dell'anno sportivo appena trascorso, relativa alla avvenuta gestione

Art.15

SPECIFICITÀ GESTIONALI DELL'IMPIANTO SPORTIVO

1. Il Concessionario garantisce, per tutta la durata del contratto, il perseguimento delle attività delle associazioni sportive e delle società sportive operanti nell'impianto.

Art.16

RESPONSABILITÀ

1. Il Comune è escluso da ogni e qualsiasi responsabilità derivante da incidenti subiti da atleti, utenti fruitori dell'impianto e prestatori d'opera.
2. Il Concessionario, sotto la propria responsabilità, potrà avvalersi di società o ditte esterne per l'affidamento dei servizi di custodia, di pulizia e quanto necessario alla gestione dell'impianto sportivo nel rispetto della normativa vigente.
3. Il Concessionario è obbligato ad adottare tutte le misure di sicurezza ed antinfortunistiche ed ogni altro accorgimento al fine di evitare rischi o danni a persone, cose o animali.
4. Il Concessionario risponde dei danni comunque e da chiunque causati agli immobili, impianti, attrezzature e arredi all'interno dell'impianto sportivo oggetto della convenzione ed esonera espressamente, senza alcuna riserva, l'Amministrazione comunale da ogni e qualsiasi responsabilità ed assume pienamente ed incondizionatamente l'onere della responsabilità civile e penale verso terzi, spettatori compresi.
5. Il Concessionario è diretto responsabile di tutte le eventuali conseguenze amministrative, penali e civili che dovessero derivare a seguito di danni subiti da persone o cose per l'errato uso degli impianti tecnologici.
6. Il Concessionario può esercitare il diritto di rivalsa, informando gli uffici comunali competenti, nei confronti di chiunque che, non rispettando le norme interne d'uso, provochi danni materiali alla struttura dell'impianto sportivo, a persone o cose.

Art.17

GARANZIA ASSICURATIVA

1. E' a carico del Concessionario:
 - a. stipulare adeguata polizza assicurativa Responsabilità Civile per danni a persone e/o a cose a tutela dei rischi derivanti dall'espletamento delle attività e dei servizi oggetto del presente capitolato con i seguenti massimali minimi: -Responsabilità Civile verso Terzi

(RCT); - Responsabilità Tale polizza dovrà prevedere esplicitamente l'efficacia delle garanzie per i seguenti rischi: • danni derivanti da preparazione, distribuzione e somministrazione di cibi e bevande; • danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute; • danni ai locali e alle cose trovantesi nell'ambito di esecuzione dei servizi e/o lavori; • danni arrecati alle cose in consegna e custodia, esclusi i danni da furto Civile verso prestatori d'Opera (RCO) per danni verso i Prestatori d'Opera.

- b. stipulare in nome e per conto del Comune apposita polizza assicurativa Rischio Incendio (non rischio locativo) con i seguenti valori: per mobili e attrezzature € 10.000,00 e per valore dell'immobile € 250.000. I contratti assicurativi dovranno avere efficacia per l'intero periodo di durata della concessione ed una fotocopia integrale dei documenti contrattuali di compagnia (condizioni generali ed eventuali integrative od aggiuntive) dovrà essere depositata agli uffici competenti prima dell'inizio del servizio, al fine di raccogliere il preventivo benessere.
2. Il concessionario si impegna inoltre a fornire per tempo all'Ente una copia quietanzata dei documenti (atti di quietanza / appendici contrattuali) comprovanti i successivi rinnovi annuali (o per rate di durata inferiore) sino alla definitiva scadenza.
 3. Si precisa che la stipula delle predette polizze viene richiesta esclusivamente per una maggiore tutela dell'Ente appaltante e degli utenti del servizio, pertanto l'eventuale inoperatività totale o parziale delle coperture non esonererà in alcun modo il concessionario dalle responsabilità di qualsiasi genere eventualmente ad essa imputabili ai sensi di legge, lasciando in capo alla stessa la piena soddisfazione delle pretese dei danneggiati. L'Ente sarà quindi tenuto indenne per eventuali danni non coperti dalla polizze assicurativa, ed inoltre le eventuali franchigie e/o scoperti non potranno in nessun caso essere opposti ai danneggiati.

Art.18

CONTROLLI E VERIFICA DELL'EFFICIENZA GESTIONALE - SANZIONI

1. Il Comune di Partanna, tramite gli Uffici competenti, si riserva di effettuare controlli al fine di verificare la buona conduzione e gestione dell'Impianto Sportivo nel rispetto degli impegni assunti con la presente convenzione.
2. A tal fine:
 - a. potrà essere eseguito ogni tipo di controllo circa la regolarità e il buon andamento della gestione, l'osservanza delle prescrizioni legislative, regolamentari e delle disposizioni contenute nella presente convenzione;
 - b. potranno essere eseguite indagini e verifiche relativamente al grado di soddisfazione degli utenti.
3. I dipendenti incaricati al controllo avranno accesso agli impianti in qualsiasi momento anche senza preavviso.
4. Il Concessionario e gli Assegnatari d'uso hanno, comunque, la facoltà di chiedere al Comune eventuali ulteriori verifiche e controlli inerenti la gestione dell'Impianto Sportivo.

5. Al termine del controllo l'incaricato redigerà una relazione relativa alle operazioni compiute e a quanto riscontrato. L'Amministrazione, sulla base della relazione relativa al controllo effettuato, si riserva di impartire al Concessionario disposizioni cui lo stesso dovrà uniformarsi nei tempi indicati con applicazione, se inottemperante alla diffida ad adempiere, delle relative sanzioni.

Art. 19

SORVEGLIANZA SULL'IMPIANTO E SULLE ATTIVITÀ

1. Il Concessionario deve vigilare affinché gli Assegnatari d'uso e gli addetti si uniformino e rispettino tutte le vigenti disposizioni legislative e regolamentari; egli ha facoltà di allontanare temporaneamente dall'impianto gli Assegnatari d'uso che non rispettino, in tutto o in parte, i divieti, le limitazioni e le modalità d'uso prestabilite, anche se in possesso di giusto titolo. Delle azioni poste in essere dovrà essere informato, con relazione dettagliata, il Servizio Sport che valuterà l'adozione di eventuali ulteriori provvedimenti.
2. Il Concessionario che omette di intervenire o di segnalare quanto sopra indicato ne assume la piena responsabilità e conseguenze.

Art.20

ONERI A CARICO DEL COMUNE DI PARTANNA

1. Sono a carico del Comune, nei termini e con le norme previste dal vigente Regolamento Comunale, i seguenti oneri: - stabilire le tariffe d'uso che saranno periodicamente aggiornate; - assicurare la manutenzione straordinaria dell'impianto, purché non derivante da una mancata o inadeguata attuazione degli interventi manutentivi ordinari da parte del concessionario.
2. Qualora l'Amministrazione non sia in grado di provvedere all'esecuzione dei lavori, di cui al precedente comma 1. con la necessaria tempestività, può autorizzare il concessionario a provvedere direttamente, a propria cura e spesa.
3. Il Comune erogherà, come previsto nell'avviso di gara, il contributo di compartecipazione alle utenze come determinatosi con l'espletamento della gara stessa.

Art.21

GIORNATE RISERVATE AL COMUNE DI PARTANNA

1. La struttura sportiva deve essere messa a disposizione dell'Amministrazione Comunale gratuitamente per dieci giornate l'anno. Il Concessionario deve rendere disponibile la totalità dell'impianto (compresi parcheggi e dotazioni tecniche varie).
2. Della gratuità fanno parte anche tutti i servizi necessari alla realizzazione dell'evento sportivo o culturale (custodia, squadra di sicurezza, pulizie ordinarie dell'intera struttura utilizzata) e all'occorrenza deve essere liberato da eventuali attrezzature che occupano lo spazio sportivo interessato.

3. Le pulizie ordinarie s'intendono comprese nella gratuità. Qualora rivestano carattere di straordinarietà per la particolarità della manifestazione sono a carico del concessionario d'uso stesso e potranno essere assolte dallo stesso con proprio personale o ditta incaricata.

Art.22

TARIFFE

1. Il Concessionario è tenuto ad applicare le tariffe vigenti e approvate dal Comune di Partanna.
2. Il Concessionario deve sottoporre a preventivo NULLA OSTA del Servizio Sport ogni proposta di tariffazione per servizi non compresi nel tariffario comunale.
3. Gli introiti relativi all'uso degli impianti saranno incamerati dal Concessionario con l'obbligo di riportarli nel rendiconto di gestione.

Art.23

RAPPORTI ECONOMICI

1. Il Concessionario dovrà versare all'Amministrazione Comunale, entro il mese di marzo, un canone ricognitorio annuo pari a € 400 (quattrocento/00) a base d'asta, quale corrispettivo per l'utilizzo dell'impianto, stabilito sulla valutazione della tipologia e delle caratteristiche strutturali, oltre ad IVA ai sensi di legge.

Art.24

DEPOSITO CAUZIONALE

1. A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con la concessione il Concessionario deve costituire la cauzione definitiva di €10.000,00 (diecimila) mediante polizza fideiussoria.
2. La polizza può essere utilizzata dal Comune anche in caso di mancati pagamenti relativi ad oneri, permessi e tasse riguardanti il funzionamento dell'impianto e attività connesse.
3. La garanzia deve essere integrata ogni volta che il Comune e proceda alla sua escussione, anche parziale, ai sensi della presente concessione.
4. Detta cauzione rimane vincolata fino al termine degli effetti della concessione e potrà essere svincolata solo con comunicazione da parte del servizio competente dell'Amministrazione comunale.

Art.25

OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Il Concessionario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione della presente concessione nelle forme e con le modalità previste dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. Il Concessionario, in particolare, si impegna a trasmettere al Comune di Partanna, entro 7 giorni dall'accensione del conto (o dei conti) dedicato/i alla concessione in oggetto, gli estremi del/i conto/i, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sullo/gli stesso/i. Il Concessionario si impegna, inoltre, a comunicare all'Ufficio turismo,

sport e spettacolo ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 giorni dal verificarsi della stessa.

2. Nel caso in cui il Concessionario non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al punto precedente, il Comune di Partanna ha facoltà di risolvere immediatamente la presente concessione mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo di raccomandata AR o Pec salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento.
3. Il Concessionario si obbliga, inoltre, ad introdurre, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subcontraenti un'apposita clausola con cui essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.
4. Il Concessionario, a tal fine, si impegna, altresì, a trasmettere alla stazione appaltante copia dei contratti stipulati con i subcontraenti.
5. Il Concessionario si impegna a far sì che, nelle fatture o documenti equipollenti emessi nei confronti dell'Ente per il pagamento in acconto o a saldo di quanto dovutogli ai sensi della presente concessione, il c/corrente di appoggio del pagamento richiesto sia sempre compreso tra quelli indicati al comma 1 del presente articolo. Il Concessionario si impegna altresì ad effettuare sui c/correnti di cui al comma 1 i pagamenti dovuti nei confronti dei subcontraenti in relazione alla presente concessione, salvo le deroghe concesse dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 ed eventuali successive modifiche.

Art.26

PENALI

1. Per le violazioni delle norme del presente regolamento al concessionario saranno applicate le seguenti penali :
 - a. €. 100,00 per la prima violazione
 - b. €. 200,00 per la seconda violazione
 - c. €. 500,00 per la terza violazione
2. Dopo la terza violazione il Comune applicherà la somma di €. 1.000,00 e diffiderà il concessionario al rispetto del regolamento e darà il via al procedimento di revoca della concessione che si verificherà in occasione della successiva (5°) violazione.

Art.27

VARIAZIONE DI DENOMINAZIONE DELLA RAGIONE SOCIALE

1. Il Concessionario di Gestione è tenuto a informare l'Amministrazione Comunale, tramite raccomandata A/R o Pec, di ogni variazione intenda apportare alla denominazione, alla ragione sociale e natura giuridica, indicando il motivo della variazione.
2. Sarà cura dell'Amministrazione Comunale richiedere chiarimenti ed eventualmente rilasciare il relativo, necessario, nulla osta.

3. Nel caso in cui l'impianto sia stato concesso per la gestione a raggruppamenti non potrà essere variato il numero, né la ragione sociale dei componenti per tutta la durata della presente concessione.
4. Con le stesse modalità di cui al comma 1 del presente articolo dovrà essere data comunicazione al Comune di ogni variazione relativa al rappresentante legale e alle cariche sociali.

Art.31

RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO O DECADENZA

1. Il Comune di Partanna ha la facoltà di risolvere la concessione di gestione in caso di grave e reiterato inadempimento rispetto agli obblighi contrattati con la presente concessione, nei casi previsti dall'att.11-2, comma 8 e dall'art.13. comma 2 del Regolamento e, in particolare, quando:
 - a. la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto è tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti (art.8 – lettere d., h., l.,o.) ;
 - b. i pagamenti della quota parte delle utenze e dei canoni sono effettuati dal concessionario con ritardi superiori a tre mesi;
 - c. la manutenzione non sia stata effettuata secondo quanto convenuto.
2. Il Comune comunica al Concessionario la risoluzione tramite lettera raccomandata AR o Pec, con almeno 90 giorni di anticipo.
3. In caso di risoluzione della concessione al Concessionario non è dovuto alcun indennizzo e/o rimborso per la conclusione del rapporto di concessione mentre permane l'obbligo di conduzione dell'impianto sino alla riconsegna al nuovo gestore.

Art.32

REVOCA

1. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di revocare la presente concessione per situazioni sopravvenute che la rendano inadeguata a soddisfare l'interesse pubblico.
2. La presente concessione, inoltre, potrà essere risolta con validità immediata in presenza delle seguenti circostanze: venire meno delle finalità dichiarate nell'art. 6; inadempienze nello svolgimento degli impegni di cui ai precedenti artt. 8 e 11; utilizzo improprio dell'area sportiva assegnata.

Art.33

RICHIAMO ALLE NORME DEL REGOLAMENTO

1. Per quanto non previsto nel presente capitolato trovano applicazione le seguenti norme del regolamento approvato con delibera del C.C. n. 53 del 2015 che dovranno essere espressamente riportate nel contratto: art. 7 - 11 - 12 - 13 - 15 - 16 - 18 - 19 – 20 – 21 – 22 – 23 - 24

Art.34

ONERI E SPESE

1. Le spese, imposte e tasse inerenti alla stipulazione e alla registrazione della concessione saranno a carico del Concessionario di Gestione.

Art.35

CONTROVERSIE

Qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti in ordine alla esecuzione della concessione sarà definita dal Giudice Amministrativo competente .